

AMBIENTE

RENTRI-OBBLIGO FIR DIGITALE

Destinatari: Tutte le aziende iscritte al RENTRI

1. Obbligo di utilizzo del FIR digitale

Si ricorda che il 15/09/26 scadrà la proroga per l'obbligo di utilizzo del FIR digitale; da tale data:

- i produttori di rifiuti iscritti al RENTRI con più di 10 dipendenti dovranno utilizzare il **FIR digitale per rifiuti pericolosi e non pericolosi**;
- i produttori di rifiuti iscritti al RENTRI con fino a 10 dipendenti dovranno utilizzare il **FIR digitale per rifiuti pericolosi** e potranno decidere se utilizzare il FIR digitale o cartaceo per i rifiuti non pericolosi;
- i produttori di rifiuti iscritti al RENTRI per attività agricole, agro-industriali, di sivecoltura e pesca, di costruzione, demolizione e scavo, commerciali, di servizio, sanitarie dovranno utilizzare il **FIR digitale per rifiuti pericolosi** e potranno decidere se utilizzare il FIR digitale o cartaceo per i rifiuti non pericolosi.

Restano esclusi i soli produttori di rifiuti non pericolosi non iscritti al RENTRI, che potranno scegliere di continuare ad utilizzare i FIR cartacei (è comunque possibile l'utilizzo di FIR digitali tramite la sezione "produttori non iscritti" del portale). L'obbligo in capo al produttore/detentore definisce, a cascata, le modalità di adempimento da parte di tutta la filiera; quindi **trasportatori e destinatari dovranno poter operare in entrambe le modalità** (cartacea e digitale), in base al tipo ed alle scelte del produttore/detentore.

Durante il trasporto potrà essere presente una copia cartacea del FIR (che non necessita di sottoscrizione ulteriore da parte del produttore/detentore o da parte del trasportatore); in alternativa il trasportatore potrà esibire il formulario digitale mediante l'utilizzo di dispositivi mobili (tablet, palmari etc.).

2. Esclusione responsabilità del produttore/detentore per il recupero o smaltimento dei rifiuti

Tale condizione si realizza (come previsto dall'art.188, c.4, lettera b), del D.lgs. 152/2006) con la conferma della presa in carico del rifiuto conferito, tramite la restituzione al produttore/detentore della cosiddetta "copia completa" del FIR digitale (assimilabile alla "quarta copia" del FIR cartaceo), da parte del destinatario tramite interoperabilità o i tramite i servizi del RENTRI entro **2 giorni lavorativi**.

Tutti i soggetti intervenuti nella movimentazione **devono** scaricare la copia completa entro **90 giorni** dalla data di restituzione (oltre tale data, la copia non è più disponibile al portale); inoltre **possono**, attraverso la funzione di **conferma della copia digitale**, rendere noto al destinatario di aver **preso visione** della copia.

La **copia completa** del FIR digitale restituita dal destinatario è soggetta a conservazione digitale a norma di legge; pertanto deve essere trasferita al sistema di conservazione almeno **una volta l'anno**.

3. Trasmissione al RENTRI dei FIR digitali (solo per i rifiuti pericolosi)

Il FIR digitale dei rifiuti **pericolosi** deve essere trasmesso al RENTRI dai soggetti coinvolti:

- dal produttore (o dal trasportatore nel caso il FIR non sia stato emesso dal produttore);
- dal trasportatore;
- dal destinatario;

entro le tempistiche di registrazione sul registro di carico/scarico (2 giorni lavorativi per i rifiuti ricevuti dai gestori, 10 giorni lavorativi per gli altri soggetti coinvolti - 5 giorni per i produttori di rifiuti sanitari).

Se un soggetto non dovesse disporre, entro i termini previsti per la trasmissione, **della copia completa provvederà a trasmettere la copia disponibile**, effettuando successivamente una seconda trasmissione della copia completa del FIR.

4. Altri soggetti coinvolti

Si ricorda che gli **intermediari o commercianti senza detenzione** del rifiuto e i **Consorzi istituiti per il recupero e il riciclaggio** di particolari tipologie di rifiuti **non rientrano tra i soggetti** che compilano e sottoscrivono il FIR e che trasmettono i dati del FIR al RENTRI; possono comunque **scaricare copia completa** del FIR digitale tramite interoperabilità o tramite i servizi del RENTRI.

Riferimento: dott. Riccardo Salvi (salvi@verdeconsulting.it); ing. Flavia Zappa (zappa@verdeconsulting.it)

VERIFICA SOSTANZE AD ELEVATA PERICOLOSITA' ART 271 C. 7-BIS D.LGS 152/06

Destinatari: aziende autorizzate ad emissioni in atmosfera in via ordinaria (art. 269 ovvero AUA/AIA)

L'art. 271 c. 7-bis in oggetto prevede di eliminare (o limitare) le emissioni di sostanze classificate come cancerogene o tossiche per la riproduzione o mutagene e delle sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevata, dandone evidenza con una specifica relazione finalizzata a valutare la fattibilità tecnico-economica della sostituzione di tali sostanze/miscele, da trasmettere alla Provincia/Città metropolitana la prima volta entro il 28/08/21 e da aggiornare periodicamente:

- **entro tre anni dalla modifica** nel caso di una modifica in senso "peggiorativo" della classificazione delle sostanze/miscele utilizzate nel ciclo produttivo;
 - in ogni caso, **ogni cinque anni**, dall'ultima relazione trasmessa (o dalla data di rilascio o rinnovo dell'autorizzazione);
- pertanto, in questi giorni è probabile che decorra il termine quinquennale per le prime relazioni presentate. In effetti, nei giorni scorsi alcune aziende hanno ricevuto un avviso dalla Provincia per la prossima scadenza del termine quinquennale dalla data di presentazione, tuttavia anche in assenza di una esplicita richiesta l'obbligo è di legge. Verde Consulting ha supportato i propri clienti per la relazione di aggiornamento triennale, ed ha già contattato le aziende per le quali abbiamo predisposto la relazione nel 2021 per procedere all'aggiornamento.

Raccomandiamo comunque a tutti di verificare la propria posizione in merito, e consigliamo a tutti di procedere ad una verifica di eventuale assoggettabilità, sia per una valutazione formale di non assoggettabilità che a maggior ragione per il rispetto dei termini di aggiornamento.

Confermiamo infine, a seguito di un confronto con gli uffici provinciali, che per le aziende che hanno già trasmesso una relazione di aggiornamento della valutazione successivamente al 2021 il termine dei cinque anni decorre dalla nuova data di presentazione dell'aggiornamento.

Riferimento: ing. Flavia Zappa (zappa@verdeconsulting.it), dott. Riccardo Salvi (salvi@verdeconsulting.it).

AGGIORNAMENTO ETICHETTATURA SOSTANZE CONTENENTI IL RAME

Destinatari: Detentori di metalli contenenti rame

Come ormai noto, per effetto dell'aggiornamento dell'etichettatura delle sostanze contenenti rame dal 01/05/2026 il **trasporto dei materiali** e miscele **contenenti rame metallico** è soggetto alla disciplina **ADR**.

Tuttavia, il 03/07/2026 è arrivato l'atteso **provvedimento di deroga** (accordo Multilaterale M372), proposto dall'Italia e sottoscritto dalla Germania (quindi valido in questi due paesi) che sposta l'applicazione di questa normativa al 31/08/2028. L'accordo riguarda solo le leghe di rame che sono classificate ecotossiche sulla base della **percentuale di rame e della superficie specifica minima** (rame metallico con superficie specifica $>0,67 \text{ mm}^2/\text{mg}$ e leghe metalliche con contenuto di rame $>2,5\%$ con superficie specifica $>0,67 \text{ mm}^2/\text{mg}$; corrispondono indicativamente a particelle di diametro pari a 1 mm)

Secondo queste premesse, l'Accordo prevede che la spedizione **possa** non essere sottoposta a normativa ADR nel rispetto delle seguenti condizioni:

- in caso di trasporto alla rinfusa vengano impiegati veicoli a tenuta telonati o chiusi;
- i colli (se ricorre il caso) devono essere chiusi e resistenti all'acqua oppure sono dotati di un rivestimento a prova di setacci e resistente all'acqua;
- copia dell'accordo deve essere a bordo del veicolo;
- sul DDT di accompagnamento deve essere annotato "TRASPORTO IN ACCORDO AL PAR. 1.5.1 ADR (M372) (Consigliato).

Vi consigliamo comunque per ogni dubbio di rivolgervi al vostro Consulente ADR.

Riferimento: dott. Riccardo Salvi (salvi@verdeconsulting.it)

AGGIORNAMENTI DALL'ALBO GESTORI

Destinatari: Aggiornamento codici batterie e iscrizione per liberi professionisti

Aggiornamento dei codici EER relativi ai rifiuti di batterie

Con la Circolare n. 8 del 23/07/26, il Comitato nazionale dell'Albo nazionale gestori ambientali ha fornito le indicazioni operative per l'applicazione della Decisione delegata (UE) 2025/934, che modifica l'Elenco europeo dei rifiuti (EER) introducendo **nuovi codici dedicati ai rifiuti di batterie**.

A partire dal 14/10/26, le imprese già iscritte all'Albo, nonché quelle che presentano una nuova domanda di iscrizione, potranno richiedere, mediante apposita istanza telematica, **l'inserimento dei nuovi codici EER** riportati nell'Allegato B della circolare. Tali codici potranno essere utilizzati nel rispetto della decorrenza prevista dalla Decisione delegata (UE) 2025/934.

Dal 09/12/26, l'Albo nazionale gestori ambientali provvederà inoltre ad aggiornare d'ufficio le autorizzazioni delle imprese già iscritte, sostituendo i codici EER interessati secondo quanto previsto nell'Allegato A della circolare.

Istituita la categoria 2-quater per i liberi professionisti

Con la Deliberazione n. 4 del 22/07/26, il Comitato nazionale dell'Albo nazionale gestori ambientali ha istituito la **nuova categoria 2-quater**, riservata ai **liberi professionisti** iscritti ai rispettivi albi professionali che, nello svolgimento delle **attività manutentive** previste dai propri ordinamenti, **producono rifiuti non pericolosi** e provvedono alla raccolta e al trasporto esclusivamente dei rifiuti da essi stessi prodotti.

Per ottenere l'iscrizione è necessario:

- essere iscritti a un albo professionale il cui ordinamento preveda lo svolgimento di attività manutentive connesse all'esercizio della professione;
- possedere i requisiti previsti dal D.M. 3 giugno 2014, n. 120;
- dimostrare la disponibilità di uno o più veicoli idonei al trasporto dei rifiuti.

La domanda dovrà essere presentata alla Sezione regionale o provinciale dell'Albo competente per territorio, allegando la documentazione richiesta e versando un contributo annuale pari a 50 euro, oltre ai diritti di segreteria.

L'iscrizione ha validità quinquennale, non consente il trasporto di rifiuti pericolosi ed entrerà in vigore il 15/10/26.

Chiarimenti sull'utilizzo dei codici EER nelle categorie 1, 4 e 5

Con la Circolare n. 7 del 14/07/26, il Comitato nazionale dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali ha fornito chiarimenti in merito all'utilizzo dei codici dell'Elenco europeo dei rifiuti (EER) ai fini dell'iscrizione nelle categorie 1, 4 e 5, alla luce delle novità introdotte dal decreto del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica del 26/03/26, che ha sostituito la precedente **disciplina dei centri di raccolta dei rifiuti urbani** e ha ampliato l'elenco dei rifiuti conferibili dalle utenze domestiche, introducendo nuovi codici EER.

Il Comitato chiarisce che, ai fini dell'iscrizione nella categoria 1, possono essere indicati anche codici EER non appartenenti al capitolo 20 dell'Elenco europeo dei rifiuti, purché espressamente previsti dall'Allegato 1 del nuovo decreto; in tali casi, le Sezioni regionali e provinciali dell'Albo dovranno riportare nel provvedimento di iscrizione o di variazione un'apposita annotazione che richiami il decreto.

Ai fini dell'iscrizione nella categoria 4, possono essere utilizzati anche alcuni rifiuti identificati con codici EER del capitolo 20 che, in funzione della loro origine, possono essere classificati come rifiuti speciali.

Si tratta dei seguenti codici:

- 20 01 01 – carta e cartone;
- 20 01 08 – rifiuti biodegradabili di cucine e mense;
- 20 01 25 – oli e grassi commestibili;
- 20 02 01 – rifiuti biodegradabili, esclusivamente per i rifiuti derivanti dalle attività di preparazione del cantiere (taglio e sfalcio).

Gli stessi codici possono essere utilizzati anche ai fini dell'iscrizione nella categoria 5, qualora l'iscrizione comprenda anche il trasporto di rifiuti speciali non pericolosi ai sensi dell'articolo 212, comma 7, del D.Lgs. 152/2006.

Riferimento: ing. Flavia Zappa (zappa@verdeconsulting.it)

ADEMPIMENTI DIVERSI

IMMISSIONE SUL MERCATO DI MATERIE PRIME/PRODOTTI ASSOCIATI ALLA DEFORESTAZIONE

Destinatari: Aziende che immettono sul mercato o esportano nell'UE materie prime e prodotti associati alla deforestazione

Il "Regolamento deforestazione zero" (Reg. (UE) 2023/1115) prevede che gli operatori e, nei casi previsti, i commercianti debbano **presentare una dichiarazione di dovuta diligenza** (dal 30/12/26 per grandi e medie imprese e commercianti non-PMI, e dal 30/06/27 per micro e piccole imprese (PMI) e persone fisiche) prima di immettere sul mercato o esportare i prodotti interessati dal regolamento (tra cui legno, cacao, caffè, gomma, soia, palma da olio e bovini, risorsa energetica) che devono derivare da materie prime non provenienti da terreni interessati da deforestazione o degrado forestale dopo il 31/12/20 ed essere stati prodotti nel rispetto della normativa del Paese di produzione.

Il Reg. (UE) 2026/1565 del 13/07/26 ha modificato il funzionamento del Sistema di informazione (Information System), ossia la piattaforma elettronica attraverso la quale gli operatori presentano e gestiscono le dichiarazioni di dovuta diligenza, semplificando alcuni adempimenti previsti dal Regolamento (UE) 2023/1115. In particolare:

- è stato chiarito che **l'obbligo** di presentare la dichiarazione di dovuta diligenza ricade principalmente **sull'operatore che immette per primo il prodotto interessato sul mercato dell'Unione;**
- è stata **introdotta**, per le micro e piccole imprese che commercializzano prodotti già oggetto di dichiarazione di dovuta diligenza, una **procedura semplificata** di richiamo del numero di riferimento della dichiarazione esistente.

Vi consigliamo di riferirvi ai vostri fornitori di tali prodotti per eventuali approfondimenti.

RIEPILOGO SCADENZE

Adempimento ambientale	Aziende interessate	Scadenza
Aggiornamento valutazione art.271 c. 7 bis	Aziende che utilizzano materie prime soggette e che dal 28/08/21 non hanno aggiornato la relazione	28/08/2026
RENTRI-obbligo FIR digitale	Aziende iscritte al RENTRI	15/09/2026
ORSO - Compilazione secondo trimestre 2026 (apr-giu)	Impianti autorizzati alla gestione di rifiuti	30/09/2026